

	<p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale Travagliato Via IV Novembre 2 - TRAVAGLIATO Tel. 030 660242 – Sito: www.ictravagliato.edu.it bsic89200c@istruzione.itpec: bsic89200c@pec.istruzione.it Codice Fiscale 98169490178</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Travagliato, 11 febbraio 2021

REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;
- Visto l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");
- Visto che in data 28 gennaio 2021 con Prot. 631/2021 si è provveduto a inoltrare proposta di protocollo di intesa, come da accordi intercorsi con le Organizzazioni Sindacali di zona;
- Tenuto conto che in data 10 febbraio 2021 è stato restituito a questo Istituto il Protocollo di intesa siglato dalle OO.SS

EMANA

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

Articolo 1 - Prestazioni indispensabili e contingenti minimi

Alla luce del protocollo di Intesa del 10 febbraio 2021, per garantire le prestazioni indispensabili sono garantiti i seguenti contingenti minimi:

A. ISTRUZIONE	FIGURE PROFESSIONALI
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità	Docenti: Tutti i docenti del Consiglio di classe / team docente 2 Assistenti amministrativi 2 Collaboratori scolastici per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso dei locali interessati
a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio	3 Collaboratori scolastici
a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne	6 Collaboratori scolastici
B. IGIENE SANITA' ATTIVITA' ASSISTENZIALI	FIGURE PROFESSIONALI
b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;	1 Collaboratore scolastico (ai soli fini dell'accesso ai locali)
b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;	4 Collaboratori scolastici

C ENERGIA IMPIANTI SICUREZZA	FIGURE PROFESSIONALI
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;	1 Collaboratore scolastico
c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.	/
D EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'	FIGURE PROFESSIONALI
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	2 Assistenti amministrativi 1 Collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso

Articolo 2 - Criteri di individuazione

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- b. rotazione in ordine alfabetico

Sono esclusi dall'individuazione del personale ATA i lavoratori che fruiscono di tutele sanitarie che impediscono lo svolgimento della mansione specifica per la garanzia del servizio previsto.

Il Dirigente Scolastico
Emanuele d'Adamo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate)

PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI SCIOPERO

1 - COMUNICAZIONE SINDACALE

La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a **10 GIORNI** e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro.

La segreteria pubblica la comunicazione nell'Albo Sindacale di Istituto.

2 - Raccolta delle adesioni (modulo A)

In occasione di ogni sciopero

- il Dirigente Scolastico, entro il **QUARTO GIORNO** dalla comunicazione, invita in forma scritta (tramite registro elettronico o mail) il personale a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria intenzione;
- la dichiarazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è **irrevocabile**, salvo il caso in cui il lavoratore sia individuato nel contingente di personale destinato a garantire le prestazioni indispensabili.

3 - Comunicazioni alle famiglie (modulo B)

La scuola comunica alle famiglie attraverso il registro elettronico (e all'Amministrazione Comunale tramite mail), **ALMENO 5 GIORNI PRIMA** dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

1. le informazioni sullo sciopero (giorno/i, durata);
2. l'indicazione delle Organizzazioni Sindacali che hanno proclamato lo sciopero;
3. l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
4. l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale;
5. le motivazioni inerenti alla vertenza;
6. i dati relativi:
 - a. alla rappresentatività a livello nazionale;
 - b. alle % di voti ottenuti dalle stesse organizzazioni nelle ultime elezioni RSU avvenute a livello di singola istituzione scolastica;
 - c. alle % di adesione registrate, sempre a livello di istituzione scolastica, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito.

Per tale scopo la segreteria conserva i dati in un documento Excel e lo aggiorna dopo ogni sciopero.

4 - Contingenti di personale atti a garantire le prestazioni indispensabili

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA, individua, sulla base della comunicazione del personale e dei criteri individuati nel protocollo, i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

I nominativi del personale incluso nei contingenti devono essere comunicati agli interessati **5 GIORNI** prima dell'effettuazione dello sciopero. Il lavoratore ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione.

Laddove la sostituzione sia possibile deve essere comunicata all'interessato entro le 24 ore successive.

5 - Informazione relativa alle adesioni allo sciopero

Il Dirigente rende pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, e a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

6 - Tempi e durata delle azioni di sciopero (Accordo nazionale ARAN e OO.SS.)

- a) Non possono essere proclamati scioperi a tempo indeterminato.
- b) Il primo sciopero non può superare la durata di una giornata. Per la medesima vertenza, gli scioperi successivi al primo non possono superare i due giorni consecutivi. Nel caso in cui gli scioperi successivi al primo fossero previsti per giorni a ridosso di un giorno festivo non potranno avere durata superiore alla giornata.
- c) Gli scioperi brevi, alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata, possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o delle attività educative, o di servizio per il personale ATA.
- d) Nel caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.
- e) La proclamazione di uno sciopero breve deve essere puntuale: in particolare, deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa.
- f) Lo sciopero breve è computabile ai fini del raggiungimento dei tetti dei limiti individuali (5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero).
- g) Per i docenti la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione.
- h) L'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la successiva nel caso in cui interessino lo stesso servizio e la stessa utenza è di 12 giorni. Saranno le amministrazioni competenti a ricevere le comunicazioni relative alla proclamazione degli scioperi ad informare le Organizzazioni sindacali dell'esistenza di scioperi già dichiarati.
- i) In caso di calamità naturali o di avvenimenti di eccezionale gravità gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi.
- j) Non sono consentiti scioperi che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome (nella scuola, i singoli punti di erogazione – plessi).
- k) Il limite individuale di sciopero è fissato a 40 ore per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (equivalenti a 8 giorni) e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni) per gli insegnanti della scuola secondaria.
- l) Deve comunque essere garantita l'erogazione, nell'anno scolastico, di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo della classe.
- m) Gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantire comunque lo svolgimento delle operazioni e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo il termine di scadenza previsto dalle disposizioni ministeriali.
- n) Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico o dal piano delle attività.
- o) Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.
- p) Negli altri casi, il differimento delle operazioni di scrutinio non deve essere superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
- q) Sono individuati alcuni periodi in cui non potranno essere proclamati scioperi:
 - o dall'1 al 5 settembre;
 - o nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.